Camera dei Deputati

Legislatura 11
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/00130

presentata da **MONTECCHI ELENA** il **16/07/1992** nella seduta numero **24**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
MASINI NADIA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
SANGIORGIO MARIA LUISA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
SANNA ANNA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
SERAFINI ANNA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
SERRA GIANNA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
STRADA RENATO	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
TURCO LIVIA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
GRASSI ENNIO	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992
RINALDI ALFONSINA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	07/16/1992

Assegnato alla commissione :

X COMMISSIONE(ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
FARACE LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	09/15/1992
REPLICA		
MONTECCHI ELENA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	09/15/1992

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 16/07/1992

RINVIATO IL 04/08/1992
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 15/09/1992
ITER CONCLUSO IL 15/09/1992

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :
CONTRIBUTI PUBBLICI, CREDITO AGEVOLATO, DONNE, IMPRESE AGRICOLE, IMPRESE PRIVATE, LAVORATORI AUTONOMI, PARITA' TRA SESSI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :
L 1992 0215

TESTO ATTO

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: in questi ultimi anni è aumentata la presenza del lavoro autonomo femminile e ad esso è mancata una politica di sostegno in materia di finanziamento, accesso all'innovazione, al credito e alla formazione; la legge n. 215 del 1992 "Azioni positive per l'imprenditorialità femminile" riconosce, per la prima volta nel panorama legislativo nazionale, l'imprenditrice come soggetto di politiche di pari opportunità tra uomo e donna; nelle dichiarazioni programmatiche del Governo si sostiene che "la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso strumenti di legge ad essa finalizzati, dovrà informare il complesso delle politiche economiche e sociali. Particolare attenzione sarà rivolta alla migliore attuazione della legge per l'imprenditorialità femminile" -: gli orientamenti del Ministero in relazione alla definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni (articolo 6 della legge n. 215). Si fa riferimento, in particolare, all'emanazione del decreto attuativo, prevista per il 7 settembre prossimo, che dovrà indicare coerentemente con l'articolo 2 della legge n. 215 i soggetti beneficiari, il tipo di documentazione richiesta per accedere ai benefici di legge e la composizione del nucleo tecnico di valutazione; le priorità programmatiche 1992-1994 per garantire, pur nell'esiguità delle risorse stanziate, la promozione di nuova imprenditorialità femminile e di sviluppo di reti di assistenza (tutor-ship) tese a rafforzare la cultura d'impresa e l'innovazione; la documentazione, gli impegni deliberati, gli oneri globali di spesa previsti che le regioni dovranno fornire per accedere al Fondo per l'imprenditorialità femminile. In proposito si ritiene utile conoscere i criteri che guideranno il nucleo di valutazione e, in particolare, se l'impatto occupazionale su aree territoriali specifiche, le priorità, gli obiettivi, le azioni, la durata temporale dei progetti costituiranno un riferimento selettivo; le disposizioni che si intendono emanare in relazione all'incongruenza esistente tra gli articoli 2 e 4 a proposito dei soggetti beneficiari. Infatti l'articolo 2 indica chiaramente tra i soggetti beneficiari le imprese del comparto agricolo; l'articolo 4, lettera a), invece, "cancella" tale comparto; le modalità, da indicare con specifico decreto, di concessione dei crediti di imposta, così come previsto all'articolo 5; i tempi entro i quali il Ministero dell'industria intenda autorizzare l'Istituto centrale per il credito a medio termine affinché siano praticati i tassi di interesse agevolati cui fa riferimento l'articolo 8; le ragioni che ancora ostacolano la costituzione del comitato per l'imprenditoria femminile prevista, all'articolo 10 della legge n. 215, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale; gli indirizzi che il Ministro dell'industria o, per sua delega, un sottosegretario di Stato intende sottoporre al comitato per l'imprenditorialità femminile in ordine alla ricerca e all'informazione sull'imprenditorialità, nonché i criteri relativi alle competenze scientifiche e professionali che si vorranno adottare per attivare le consulenze di cui il comitato può avvalersi, anche ai fini di un efficace e più organico raccordo con le altre fonti legislative sull'impresa (leggi 317, 44, 59). (5-00130)